

**COMUNE DI FALERIA**  
**Provincia di Viterbo**

**ORDINANZA**  
**SINDACALE**

**N. 9 del 20-05-2026**

**N. Reg. Generale 27 del 20-05-2026**

<b>OGGETTO:</b>	Obbligo di esecuzione di sfalcio, taglio erba, pulizia dei canali di scolo, pulizia e manutenzione dei terreni e delle aree incolte sul territorio comunale.
-----------------	--

**CONSTATATO** che viene frequentemente segnalato agli Uffici comunali lo stato di abbandono in cui versano alcune aree edificabili e/o agricole individuate tanto all'interno quanto all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba, di potatura delle essenze arboree, di pulizia degli eventuali canali di scolo e di raccolta degli eventuali rifiuti presenti;

**CONSIDERATO CHE:**

1. le siepi, le sterpaglie ed i rami che si protendono verso le strade restringono la carreggiata costituendo pericolo ed ostacolo tanto per la circolazione stradale in generale, quanto per il transito dei pedoni sugli eventuali marciapiedi presenti, rendendo necessaria la manutenzione da effettuarsi a carico dei proprietari e/o conduttori frontisti;
2. i fossi privati sono da mantenere costantemente liberi da rifiuti, vegetazione e da ogni residuo di coltivazione e lavorazione che impedisca il regolare deflusso delle acque;
3. le siepi, le sterpaglie, i rami, le aree incolte e/o in stato di abbandono o comunque che siano in difetto della corretta manutenzione, pregiudicano il decoro urbano della città e possono essere fonte di potenziali rischi a carattere igienico/sanitario, dovuti alla proliferazione di insetti e di animali, all'accumulo di rifiuti ecc.;

**RITENUTO** necessario ed opportuno:

1. far eseguire ai rispettivi proprietari, conduttori o detentori la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali e/o di quelli prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere, al fine di eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente che, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;
2. far eseguire ai rispettivi proprietari, conduttori o detentori il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

**RITENUTO** che, nel caso di mancata o cattiva manutenzione delle aree sopra elencate, possano sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico/sanitario e di degrado ambientale;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

**VISTI** gli art. 29 e 31 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.4.1992, n° 285;

**VISTO** il D. Lgs. n° 267/2000 – T.U.E.L.;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 7 del 18 Aprile 2005, Norme in materia di gestione delle risorse forestali;

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, conduttori o detentori frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari, conduttori o detentori frontisti di aree o spazi pubblici e a tutti i proprietari, conduttori o detentori di terreni incolti in genere SIA IN AMBITO URBANO CHE EXTRA URBANO, di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di marciapiedi, strade comunali, urbane, vicinali ed extraurbane o in aree prospicienti spazi pubblici;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. che i proprietari dei fondi o i loro conduttori tengano regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi; taglino i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale tanto da costituire pericolo; effettuino le operazioni di potatura e pulizia necessarie per il mantenimento della salubrità dei luoghi;
5. che i proprietari, conduttori o detentori di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari, conduttori o detentori di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture ricettive, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, provvedano ad effettuare a propria cura e spese i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, rimuovendo ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo sopra indicato, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Inoltre, i giardini, i cortili, gli orti etc. dovranno essere sistemati in modo da assicurare la raccolta ed il convogliamento e smaltimento delle acque, impedendo qualsiasi ristagno o impaludamento;
6. che i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati effettuino una razionale pulizia e manutenzione dei fossi, affinché il regolare deflusso delle acque non sia ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi altro materiale e siano evitati pertanto episodi di allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni piovose;
7. che i proprietari dei fabbricati provvedano al taglio dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;

### **AVVERTE CHE**

- a. Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, è soggetto a una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 500,00 + spese di procedimento e notifica, con relativa

**COMUNE DI FALERIA**

**Ordinanza SINDACALE n. 27 del 20-05-2026**

sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'autore della violazione;

- b. qualora non si ottemperi agli interventi prescritti nella presente Ordinanza, secondo i termini e le modalità in essa imposti, si ordinerà all'inadempiente di provvedere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con l'avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, trascorso inutilmente in termine su indicato, sarà facoltà di questo Comune provvedere d'ufficio e senza ulteriore preavviso, con addebito di spese fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni penali, ricorrendo se necessario all'assistenza delle Forze di Polizia.

Il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

LA FORZA PUBBLICA E LA POLIZIA LOCALE SONO INCARICATI DI FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA. SI AVVERTE CHE, AVVERSO LA PRESENTE, E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI, OVVERO RICORSO STRAORDINARIO ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

#### **DISPONE**

la comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione sulla sezione Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

Faleria, 20-05-2026

**Il Sindaco**  
F.to Avv. Walter Salvadori

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 231

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-05-2026 al 04-06-2026

Faleria, 20-05-2026

**Il Sindaco**

F.to Avv. Walter Salvadori

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Faleria, 20-05-2026

**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa DONATELLA DE SANTIS